

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 23

(Riduzione della spesa per consulenze)

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l'anno 2009 e del 20 per cento per l'anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2008.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

- per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;

- per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e Fondi Fas) ed interamente finanziati nell'ambito della medesima.

3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adattate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.

4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell'anno 2008 non hanno conseguito l'obiettivo di contenimento delle spese previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell'anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa.

5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

Articolo 24

(Riduzione della spesa per rappresentanza)

1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore per gli anni 2009 e 2010 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2008 diminuiti rispettivamente del 20 per cento per l'anno 2009 e del 30 per cento per l'anno 2010.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.

3. Non sono comprese, tra le spese indicate nel comma 1 quelle effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Articolo 25

(Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

- delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
- delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
- delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

Articolo 27

(Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

1. Gli enti, agenzie ed aziende regionali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica attenendosi ad uno dei seguenti criteri:

a) miglioramento del saldo di bilancio, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4;

b) mantenimento della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e per eventuali

stabilizzazioni autorizzate, nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2008 come risultante dal bilancio consuntivo oppure, nel caso di contabilità economica, dal bilancio di esercizio.

2. Gli enti comunicano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio la misura di contenimento della spesa prescelta nel termine di quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, il predetto Dipartimento, previa diffida con assegnazione di breve termine, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

3. Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il saldo di bilancio è calcolato, in termini di competenza, quale differenza fra i titoli di entrata e i titoli di spesa, al netto delle partite di giro.

4. Per gli enti che adottano la contabilità economica il saldo di bilancio è dato dal risultato di esercizio.

5. Entro il triennio 2009/2011 gli enti che hanno optato per il miglioramento del saldo di bilancio conseguono i seguenti obiettivi:

a) il miglioramento di tale risultato in misura non inferiore al 10 per cento, in caso di saldo positivo nell'esercizio 2007;

b) il pareggio, in caso di saldo negativo nell'esercizio 2007.

6. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, i dirigenti generali dei dipartimenti e gli organi degli enti di cui al comma 1 riferiscono semestralmente al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento delle spese ed inviano copia dei provvedimenti adottati, nonché una relazione semestrale sull'andamento di tali spese corredata dall'elenco dettagliato degli atti di incarico.

7. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, qualora ne ravvisi la necessità anche a seguito dell'esito del monitoraggio, impartisce agli enti indirizzi e specifiche direttive per assicurare la coerenza della gestione con gli obiettivi di miglioramento.

8. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli enti di cui al comma 1 anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile e per i dirigenti generali dei dipartimenti costituisce elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.

Articolo 28

(Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale)

1. I compensi erogati ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati operanti nella Regione e negli enti, aziende ed agenzie regionali, sono ridotti del 20 per cento dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della revisione delle indennità da determinare con apposito atto legislativo in seguito alla ricognizione di tutti gli incarichi in capo alla Regione relativi ai collegi dei revisori dei conti da effettuarsi dal Dipartimento Bilancio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità dei revisori che superano euro 1.500,00 mensili, sono ridotti del 30 per cento.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del relativo incarico.
3. Nell'ambito dell'atto legislativo di cui al comma 1, si valuterà la possibilità dell'introduzione del revisore unico.